

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno)

Diritto vigente	Avamprogetto del Consiglio federale
Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) <i>Art. 1a cpv. 4</i> ⁴ I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995 sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.	⁴ <u>Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995 sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.</u>
	<i>Art. 17 cpv. 3</i> ³ Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 21bis.
<i>Art. 20a cpv. 1 lett. a e b</i> ¹ I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno: a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33–36 LPPC; b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;	¹ I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli <u>46 capoverso 2 e 49–53 LPPC</u>; b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo <u>53 capoverso 3 LPPC</u>;
<i>Art. 21 cpv. 1 e 3</i> ¹ La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile e degli istituti d'impiego.	¹ La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti: a. <u>per i servizi nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa, con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari</u>; b. <u>per il servizio civile, con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile</u>;

¹ RS 510.10

² RS 415.0

³ In deroga all'articolo 78 LPGa, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995, quella dei contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994 sulla protezione civile.	c. <u>per la protezione civile, con la collaborazione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e dei contabili delle organizzazioni di protezione civile;</u> d. <u>per la formazione dei quadri di «Gioventù e Sport», con la collaborazione dell'Ufficio federale dello sport;</u> e. <u>per i corsi per monitori di giovani tiratori, con la collaborazione dell'Aggruppamento Difesa.</u> ³ In deroga all'articolo 78 LPGa, la responsabilità è disciplinata come segue: a. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 1995; b. <u>la responsabilità dell'Ufficio federale della protezione della popolazione, dell'Ufficio federale del servizio civile, dell'Ufficio federale dello sport e dell'Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità;</u> c. <u>la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.</u>
	Art. 21^{bis} Sistema d'informazione ¹ L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione che permette alle persone prestanti servizio di esercitare il loro diritto alle indennità. ² I dati personali necessari per l'esercizio del diritto all'indennità sono trattati nel sistema d'informazione. Essi sono messi a disposizione dalla persona prestante servizio o ripresi da uno dei seguenti registri: a. il registro dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile; b. il sistema nazionale d'informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 2015 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport; c. il registro IDI di cui all'articolo 6 della legge federale del 18 giugno 2010 sul numero d'identificazione delle imprese; d. il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) e al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS; e. il sistema d'informazione di cui all'articolo 80 della legge del 6 ottobre 1995 sul servizio civile; f. il registro degli assicurati di cui all'articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

	g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a–21e) della legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari. ³ Il Consiglio federale disciplina: a. la responsabilità per la protezione dei dati; b. i dati da registrare e da comunicare; c. i termini di conservazione; d. l'accesso ai dati; e. la collaborazione fra gli utenti; f. la sicurezza dei dati.
Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo) <i>Art. 11 cpv. 1 lett. e, cvp. 1^{bis} e cpv. 2</i> ¹ Mediante procedura di richiamo l'UFSPo può rendere accessibili i dati: e. all'Ufficio centrale di compensazione al fine di prevenire abusi in materia di indennità per perdita di guadagno: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d. ² L'Ufficio centrale di compensazione può trasmettere alle casse di compensazione AVS competenti i dati di cui al capoverso 1 lettera e.	¹ Mediante procedura di richiamo l'UFSPo può rendere accessibili i dati: e. <i>Abrogata</i> ^{1bis} L'UFSPo trasmette i dati di cui all'articolo 9 lettere a–c all'Ufficio centrale di compensazione ai fini dell'esecuzione delle indennità di perdita di guadagno. ² <i>Abrogato</i>
Legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM) <i>Art. 15 cpv. 3</i> ³ Il PISA può inoltre essere collegato con il registro centrale delle prestazioni correnti dell'Ufficio centrale di compensazione (art. 71 cpv. 4 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) per consentire agli organi e alle persone competenti di trasferire dal PISA al suddetto registro i dati che vi possono essere registrati.	³ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1^{bis}</i> ¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti: h. all'Ufficio centrale di compensazione, per impedire abusi in materia d'indennità per perdita di guadagno;	¹ L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA agli organi seguenti: h. <i>Abrogata</i>

^{1bis} L'Ufficio centrale di compensazione può comunicare i dati di cui al capoverso 1 lettera h alle casse di compensazione AVS competenti.	^{1bis} <u>Trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del PISA necessari per l'esecuzione delle indennità di perdita di guadagno.</u>
Legge sul servizio civile (ZDG) <i>Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva (converne soltanto il testo tedesco), e ^{2bis}</i> ² Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione:	² Possono essere collegati in linea al sistema d'informazione: ^{2bis} L'organo d'esecuzione trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del sistema d'informazione necessari per l'esecuzione delle indennità di perdita di guadagno.
Legge sugli assegni familiari (FamZG)	Art. 21a <i>lett. e</i> L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di: e. informare i competenti organi federali e cantonali in caso di esercizio del diritto a prestazioni, se una legge federale lo prevede.
<i>Art. 21c, rubrica</i> Obbligo di notifica	<i>(concerne soltanto il testo francese)</i>
	<i>Art. 21e^{bis}</i> Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell'esecuzione della riduzione individuale dei premi ¹ I competenti organi cantonali possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari necessari per l'esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie. ² Per accedere ai dati si registrano presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). ³ I costi dell'accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.
<i>Art. 21i cpv. 1</i> ¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).	¹ Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all' <u>UFAS</u> .